

COMMISSIONI RIUNITE

AFFARI COSTITUZIONALI E INTERNI (I)
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)

2.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 APRILE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA I COMMISSIONE
SILVANO LABRIOLA

INDICE

PAG.	PAG.
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	Labriola Silvano, <i>Presidente</i> 3, 6, 7, 10 11, 12, 14, 18, 19
Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (<i>Approvato dal Senato</i>) (3236);	Buonocore Vincenzo 11, 12 13, 17, 18, 19
Fiandrotti ed altri: Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica (73);	Ciaffi Adriano 12
Montali ed altri: Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica (433);	De Carolis Stelio, <i>Relatore per la I Commissione</i> 7, 12, 19
Piro e Seppia: Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica (472)	De Julio Sergio 19
	Guerzoni Luciano 3, 6, 11, 12, 13
	Rallo Girolamo 17
	Ruberti Antonio, <i>Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica</i> 8, 12, 13, 18
	Savino Nicola 6
	Soave Sergio 12, 16
	Soddu Pietro 11, 12, 17
3	

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 11.

MARIA LUISA SANGIORGIO, *Segretario della VII Commissione*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Approvato dal Senato) (3236); e delle proposte di legge Fian-drotti ed altri: Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica (73); Montali ed altri: Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica (433); Piro e Seppia: Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica (472).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica », già approvato dal Senato nella seduta del 6 ottobre 1988, e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Fian-drotti ed altri: « Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica »; Montali ed altri: « Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica »; Piro e Seppia: « Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica ».

Proseguiamo l'esame dei provvedimenti.

Ricordo che nella seduta del 29 marzo 1989 è stata aperta la discussione sulle linee generali.

L'onorevole Viti aveva chiesto di intervenire; poiché è assente, si intende vi abbia rinunciato.

LUCIANO GUERZONI. Il gruppo della sinistra indipendente è sempre stato favorevole all'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: sulla base di questa premessa svolgerò il mio intervento, nel quale formulerò anche alcune osservazioni critiche.

Prendo atto, peraltro, come è già stato rilevato dal collega De Iulio, che durante l'esame in sede referente sono stati apportati sostanziali miglioramenti al disegno di legge originario, anche per il contributo offerto dal nostro gruppo, come era già avvenuto al Senato. Tuttavia, manteniamo alcune riserve su punti rilevanti del disegno di legge approvato dal Senato; non a caso, infatti, in quel ramo del Parlamento il gruppo della sinistra indipendente espresse voto contrario.

Il nostro atteggiamento in sede di votazione finale qui alla Camera è condizionato all'andamento della discussione ed all'accoglimento degli emendamenti presentati la scorsa seduta.

Muovendo dalla premessa del nostro atteggiamento favorevole all'istituzione del Ministero e, quindi, di collaborazione fattiva per il raggiungimento in tempi rapidi di questo risultato, vorrei sviluppare alcune osservazioni critiche, anche con alcune accentuazioni di carattere personale rispetto alla posizione del gruppo cui appartengo.

Credo si debba dire, lo hanno già rilevato alcuni colleghi negli interventi precedenti, che questa operazione, indicata per brevità con l'espressione « istituzione

del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica », in realtà, si risolve, alla luce del testo approvato dal Senato, in una occasione, almeno parzialmente, mancata ed in una soluzione che continua a presentare aspetti di ambiguità e rischi consistenti. Infatti, ci troviamo in presenza di un'operazione che presenta i caratteri del trasferimento di funzioni piuttosto che quelli di una scelta, come sarebbe stato a nostro avviso necessario ed opportuno, di ripensamento e di ridefinizione delle funzioni dell'Esecutivo in rapporto ad un quadro costituzionale che dovrebbe essere letto in riferimento all'insieme dei principi e delle norme contenuti negli articoli 9, 33 e 34 della Costituzione e non solo in riferimento al comma 6 dell'articolo 33, il quale conferisce alle istituzioni di alta cultura, alle università ed alle accademie il diritto di darsi ordinamenti autonomi.

Si sarebbe dovuta cogliere l'occasione dell'istituzione del Ministero per ripensare il sistema dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica, la sua autonomia o la sua capacità di autogoverno complessivo, nella direzione di una revisione delle funzioni dell'Esecutivo, soprattutto quelle ministeriali, nell'ambito di un diverso rapporto fra il centro e la periferia. Si sarebbero dovuti definire, con maggiore chiarezza di quanto non sia avvenuto in passato, i principi in ordine ai livelli decisionali e di responsabilità, individuando la finalizzazione dell'intero sistema dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica.

È piuttosto singolare che in un disegno di legge di questa portata risulti sostanzialmente assente la finalizzazione del sistema universitario e della ricerca scientifica. Non soltanto manca una ridefinizione dei fini e degli obiettivi in un quadro costituzionale, peraltro ancora inattuato, ma sono del tutto assenti anche i destinatari primi di questo processo: gli utenti, gli studenti, i cittadini, in quanto titolari di quel diritto all'istruzione che la Repubblica, come sancisce l'articolo 9 della Costituzione, garantisce promuovendo lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutto ciò rimane sostanzialmente nell'ombra, in un'operazione che per un verso trasferisce funzioni, per l'altro rimedia ad alcuni inconvenienti che si sono manifestati nel corso di decenni di legislazione che ha soffocato l'autonomia e la capacità di autogoverno dell'università e delle istituzioni di alta cultura.

Si tratta, ripeto, di un mero aggiustamento e non del tentativo di ripensare e ridefinire il sistema, la sua finalizzazione e le sue funzioni. Tale rilievo riguarda, più specificamente, la configurazione del Ministero che emerge dal testo in discussione. Come è già accaduto, quando furono istituiti, per esempio, il Ministero dei beni culturali e ambientali e il Ministero dell'ambiente, si perse un'occasione utile per la ridefinizione del ruolo di tale Amministrazione che, alle soglie del 2000, rischia di configurarsi come una pura e semplice sostituzione di denominazione (come è avvenuto nei due casi ricordati, quando si è fatto riferimento al dipartimento), lasciando invariate la sostanza e la tendenza alla costituzione di un « megapparato » burocratico. Le tabelle A e B, allegate al disegno di legge, prevedendo un organico di oltre 600 persone, rispecchiano l'arretratezza della configurazione delle funzioni considerate ancora immutabili ed immodificabili. Se mi è consentito, direi che si tratta di un nuovo Ministero, ma non di un Ministero nuovo, dal momento che in esso permangono tutti i vizi sostanziali che da anni sono denunciati da quella cultura e da quella pratica amministrative che invocano un diverso assetto delle funzioni degli apparati di Governo.

Ciò detto per esprimere un giudizio di carattere generale, vorrei ora far riferimento ad alcune ambiguità specifiche, piuttosto rilevanti, sulle quali richiamo l'attenzione del ministro e dei colleghi. In primo luogo, appare fuorviante il comma 2 dell'articolo 15, secondo il quale, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della nuova legge, in mancanza delle norme di attuazione dei principi di autonomia, gli statuti dell'università sono emanati con decreto del rettore nel

rispetto dei principi fissati dall'articolo 6. In realtà, ciò configura una rinuncia al compito di definire in questa legge almeno alcuni principi dell'autonomia universitaria, che certo non potevano essere interamente risolti nel provvedimento. Sappiamo bene che è in seconda stesura — circolante in via informale — un disegno di legge specifico sull'autonomia delle università ma, così come la questione è risolta in questo testo, ne deriva la conseguenza che l'autonomia statutaria appare sospesa nel vuoto. A mio parere ciò porrà problemi di legittimità costituzionale dal momento che l'articolo 33 della Costituzione prevede che « Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato ». Pertanto, i casi sono due: o entro l'anno (cosa realisticamente impensabile) è approvata l'autonomia delle università, oppure gli statuti delle università devono essere fissati nell'ambito delle leggi preesistenti, cioè quelle che hanno soffocato qualsiasi spazio di autonomia delle università medesime.

Ma vi è una terza ipotesi, più pericolosa, che si evince da una norma contenuta nel comma 4 dell'articolo 15, su cui mi soffermerò in seguito. Si ritiene che la legislazione esistente in materia di università sia di fatto azzerata da questo provvedimento; avremo pertanto un'autonomia statutaria delle università che — ripeto — è sospesa nel vuoto legislativo senza i limiti di legge che la stessa Costituzione prevede. Qui si pone un problema serio che credo possa essere risolto individuando alcune norme sull'autonomia delle università già in questo disegno di legge, oppure spostando i termini da uno a due anni (sappiamo tutti che non sarà sufficiente un anno per l'approvazione della legge), al fine di evitare quanto meno l'effetto di destabilizzazione del sistema universitario cui si perverrebbe lasciando immutato il dispositivo.

Un equivoco, che in parte aggrava questa considerazione sull'autonomia delle università, si rileva — come accennavo poc'anzi — nel comma 4 dell'articolo

15. A tale proposito abbiamo presentato un emendamento soppressivo: su tale punto vorrei richiamare fin d'ora l'attenzione dei colleghi, soprattutto degli insigni costituzionalisti della I Commissione. Il suddetto comma effettua una precisazione che apparentemente potrebbe sembrare superflua: tale norma, se interpretata letteralmente, rischierebbe di scardinare l'intero assetto organizzativo delle università, dal momento che in base alla lettera a) gli statuti devono prevedere l'elettività del rettore. Vigendo il noto criterio interpretativo in base al quale *ubi lex voluit dixit*, ciò significa in sostanza che gli statuti possono non prevedere l'elettività dei direttori di dipartimento. Pertanto, se non si stabilisce alcun principio di salvaguardia della legislazione preesistente, in attesa delle nuove norme sull'autonomia delle università, si creerà una questione interpretativa di coordinamento tra la nuova legge e la normativa preesistente in materia. Tuttavia, se si richiamassero espressamente queste eccezioni, si avrebbe la conseguenza che le restanti disposizioni potrebbero essere tranquillamente non osservate dagli statuti universitari.

Ho ricordato l'esempio dell'elettività del rettore e non del preside o del senato accademico o del direttore di dipartimento non perché mi interessi in particolare quel problema, ma proprio al fine di evidenziare tutte le conseguenze che deriveranno se il comma 4 dell'articolo 15 verrà mantenuto in tutta la sua articolazione. Pertanto, se della legislazione preesistente si salvaguarda — ripeto — solo quanto esplicitamente richiamato da tale comma, per tutto il resto le università si muoveranno nell'ambito della loro libera discrezionalità. L'idea che esistano organi di governo che vengono a trovarsi, come l'antico principe, *legibus soluti* credo sia una conseguenza non voluta e giuridicamente aberrante. Concordiamo tutti — ed io sono tra i più accesi sostenitori — sull'autonomia delle università, ma se per essa non si ritiene valido il dettato costituzionale, ne deriva che come legislatori rinunciamo alla funzione di stabilire le

norme entro le quali quell'autonomia, la più ampia che riterremo opportuna, dovrà esplicarsi. In realtà, credo non si possa rinunciare alla funzione di specificare tale quadro normativo; pertanto, sapendo quanto la legislazione preesistente abbia soffocato l'autonomia delle università, dovremo impegnarci al fine di procedere rapidamente all'approvazione di una legge in materia, altrimenti la previsione di tale norma rimarrebbe nel comma 4 dell'articolo 15 con conseguenze molto gravi di scardinamento del sistema. Infatti, degli statuti vigenti, resterebbero in vigore solo le norme che fanno riferimento alle lettere da a) a g) del comma 4 dell'articolo 15. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione su tale questione in quanto chiedo che di essa il Parlamento faccia una questione centrale. A titolo personale, quindi, preannuncio che il mio voto sul provvedimento sarà notevolmente influenzato dal testo che verrà adottato in relazione ai requisiti minimi degli statuti.

Vi sono poi altre questioni sulle quali tornerei in sede di esame degli articoli e dei relativi emendamenti. Desidero soltanto ricordare che — come si è ampiamente discusso — vi sono diversi commi o interi articoli del disegno di legge in esame che sono stati redatti dal Senato seguendo criteri sui quali si è manifestata un'ampia convergenza dei gruppi. La nostra Commissione è ora chiamata ad esaminare il testo del provvedimento anche in riferimento alla necessità di una sua sufficiente chiarezza ai fini di un'agile applicazione. In questo senso mi riservo di intervenire nel corso del dibattito sull'articolato anche perché, altrimenti, sarei costretto a tediare ora i colleghi enunciando una serie non piccola di norme del disegno di legge assolutamente ambigue ed oscure, che daranno senz'altro luogo a gravi conseguenze nella fase di applicazione, a cominciare dal secondo comma dell'articolo 1, la cui formulazione, anche lessicale, risulta del tutto incomprensibile.

Al di là delle questioni di principio, laddove si prevede che il ministro dell'u-

niversità e della ricerca scientifica e tecnologica « dà attuazione all'indirizzo e al coordinamento nei confronti delle università », non riesco proprio a comprendere da chi debba partire tale indirizzo: forse si tratta di un obbligo di attuazione previsto dalla legge che si esplica attraverso la funzione di indirizzo e di coordinamento? Se non è così, quale altro può essere il significato di quella norma?

PRESIDENTE. Onorevole Guerzoni, le ricordo che il disegno di legge n. 3236 è stato assegnato alle Commissioni riunite I e VII in sede legislativa. Le discussioni ad esso relative vengono verbalizzate mediante il resoconto stenografico; ciò significa che gli interventi verranno integralmente pubblicati, costituendo, in questo modo, un possibile precedente interpretativo. In questo senso, mi consenta, onorevole Guerzoni, di precisare che il ministro non ha nessun compito attuativo: l'attuazione del provvedimento è affidata all'Amministrazione.

LUCIANO GUERZONI. Signor presidente, la mia non era un'affermazione, ma una richiesta di chiarimento.

PRESIDENTE. Resta « l'oggetto misterioso ».

LUCIANO GUERZONI. Comunque non riesco a comprendere se tali funzioni di indirizzo si esplicano nei confronti dell'università in quanto si riferiscono proprio all'università e alla ricerca. In questo senso accetto l'invito del presidente e accolgo la sua interpretazione. Resta, comunque, il fatto che questo secondo comma è un « oggetto misterioso » che riguarda qualcosa che rende, appunto, « misteriosi » questo Ministero ed il relativo ministro. Se il mio dubbio non fosse fugato dalla legge istitutiva, ci dovremmo preoccupare tutti.

NICOLA SAVINO. Signor presidente, a nome del gruppo socialista, a differenza del collega Guerzoni, annuncio il nostro giudizio estremamente positivo sul prov-

vedimento in esame. Si tratta di un articolato estremamente importante, risultante da un processo di elaborazione molto proficuo. Con esso si propone la riforma degli studi universitari che dovrà accompagnarsi all'altro momento, assai rilevante, costituito dall'approvazione della riforma degli ordinamenti didattici che mi auguro avvenga quanto prima. Ad essi si affiancano il provvedimento in materia di autonomia degli atenei — già preannunciato e all'esame degli ambienti culturali — e quello relativo al diritto allo studio universitario.

Questi quattro provvedimenti costituiranno l'ossatura di un processo di riforma la cui importanza e la cui urgenza è avvertita non soltanto dai settori ricordati, ma anche dalle sollecitazioni provenienti dal mondo accademico e, in particolare, da quelle contenute in un recente documento pervenuto dalla Conferenza dei rettori. Tali sollecitazioni sorgono dalla necessità di porre il nostro paese nella condizione di competere efficacemente sul mercato mondiale del lavoro anche in considerazione del fatto che, soprattutto nell'attuale fase postindustriale, la ricchezza è scienza, e le strutture scientifiche e quelle per l'alta formazione in questo scenario assumono una rilevanza storica e strategica. Per questi motivi ritengo che l'attuale fase assuma una tale importanza da farmi ritenere che non sia opportuno appesantire l'ulteriore iter del provvedimento da dubbi o da tentennamenti, anche fossero ispirati da tendenze di carattere sostanziale o da tentativi e visioni di natura complessiva. È necessario che ciascuno porti un proprio contributo a questo sforzo per giungere alla realizzazione dell'evento; ciò significa che ciascuno deve rinunciare a qualcuna delle proprie convinzioni particolari per favorire quanto più rapidamente possibile l'approvazione di tutti i provvedimenti di riforma del settore.

Infine, esprimo viva soddisfazione per il fatto che il disegno di legge all'esame sia pervenuto alla Camera; in questo modo si è compiuto un importante passo verso la realizzazione di uno dei più rile-

vanti punti dell'accordo di quel programma su cui si è costituito il governo De Mita. Vedo in questo modo, infatti, confermarsi la volontà di raggiungere il risultato (con la necessaria rapidità) dell'approvazione del progetto di riforma complessiva dell'università e della scuola.

In conclusione, rinnovando l'auspicio che le Commissioni riunite giungano quanto prima all'approvazione del provvedimento, mi auguro che il prosieguo dei lavori chiarisca le preoccupazioni del collega Guerzoni, fugando i suoi dubbi in ordine ad alcune questioni terminologiche da lui rilevate.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

STELIO DE CAROLIS, Relatore per la I Commissione. Signor presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, ritengo che i contributi offerti dai colleghi intervenuti nel corso del lungo dibattito sul disegno di legge in discussione abbiamo contribuito a perfezionarne il contenuto, senza ritardarne l'iter.

Del resto, il provvedimento in esame rappresenta una tappa fondamentale nel percorso, ancora irto di difficoltà, dell'adeguamento dell'intervento pubblico in materia di istruzione universitaria, per la formazione delle risorse umane e professionali, per il promovimento delle diverse componenti della ricerca. È stata una fondamentale intuizione, in quanto ci riguarda sia dal punto di vista culturale, sia dal punto di vista politico, incorporare l'università dal Ministero della pubblica istruzione. La scelta operata si rivelerà estremamente importante perché capace di favorire, indirettamente, i necessari processi di riforma dell'insegnamento e dell'organizzazione scolastica e di far muovere il mondo universitario verso una maggiore autonomia ed efficienza, nonché verso un nuovo rapporto fra didattica e ricerca, fra società e mondo produttivo. Il provvedimento dovrà quindi rispondere alle esigenze di coordinamento generale, signor ministro, e di effettiva finalizza-

zione degli interventi pubblici, diversamente da quanto invano tentato tramite i vari interventi di riforma del Consiglio nazionale delle ricerche, in particolare dalla seconda metà degli anni settanta in poi. Dovrà inoltre costituire una base di riferimento indispensabile per un più organico processo di autonomia delle istituzioni, degli enti di ricerca e del Consiglio nazionale delle ricerche in particolare.

Grazie all'approvazione del Senato ed al lavoro fin qui svolto dalle Commissioni riunite I e VII della Camera, il provvedimento in esame sta per avere il carisma di legge dello Stato. Appare importante, pertanto, sottolineare la vastità del consenso che ha ricevuto nella comunità scientifica, nel mondo della ricerca, tra le forze politiche e sociali, tra gli operatori economici e culturali. Tale consenso, pur senza eliminare i punti critici e le zone d'ombra, che sono state evidenziate e che nessuno intende né smentire, né negare, rende evidente che il provvedimento, pur non costituendo di per sé garanzia di una diversa utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e scientifiche del mondo della ricerca, prevede un nuovo assetto istituzionale in grado, più degli altri sin qui formulati, di rispondere alle profonde modificazioni intervenute, in particolare, nello svolgimento reale e concreto dell'attività di ricerca, sia a livello nazionale ed internazionale, sia nel rapporto tra politica e ricerca.

L'onorevole Fincato, relatore per la VII Commissione, ha presentato emendamenti tendenti, soprattutto, ad adeguare il testo a quella che sarà la sua effettiva vigenza temporale.

Da parte mia mi dichiaro disponibile a valutare anche le altre proposte emendative presentate, pur auspicando di operare nel modo più celere possibile, cosicché questo importante provvedimento possa essere licenziato quanto prima.

Desidero sottolineare l'aspetto dell'urgenza all'attenzione delle Commissioni riunite dal momento che presso la VII Commissione cultura della Camera ha avuto inizio un confronto estremamente significativo sul piano quadriennale del-

l'università italiana, di cui tutti conosciamo lo stato di disagio e soprattutto le promesse mancate contenute nei precedenti piani di riordino. Mi auguro, pertanto, che il piano quadriennale consenta al ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, non più oberato dai problemi sempre impellenti di tutti i settori della scuola, di dedicarsi con maggiore attenzione e determinazione anche all'assolvimento dei grandi compiti che il suo dicastero comporta.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. La discussione di questo importante disegno di legge mi consente di svolgere qualche considerazione di carattere generale attinente al tema in questione.

A me sembra che l'attenzione dedicata al provvedimento dimostri, anzitutto, l'importanza che ad esso viene attribuita. Infatti, a ventisei anni di distanza dall'istituzione del Ministero senza portafoglio per la ricerca scientifica, sembra ormai chiaro che anche il nostro paese debba dotarsi di un Ministero a titolo pieno, che abbia i necessari margini operativi nel settore della ricerca. In Europa, è già stato realizzato da tempo, e chi ha dovuto concordare interventi e programmi nazionali sa bene quanto possa pesare la mancanza di margini operativi adeguati rispetto a scadenze che vanno affrettandosi e consolidandosi. Vi è stata anche la decisione di inserire nel programma di Governo un'istanza dei principali partiti volta ad unificare l'università e la ricerca. Quindi, vi è stato un doppio appuntamento: l'istituzionalizzazione piena del ministero e l'accorpamento dell'università.

Sono ormai venti mesi che il Governo ha presentato questo disegno di legge, sfuggendo al rischio del decreto-legge e, soprattutto, nella consapevolezza che esso dovesse essere esaminato liberamente dal Parlamento che, infatti, ha compiuto un lavoro estremamente utile. Il Senato, da parte sua, ha esaminato questo disegno di legge per un anno, modificandolo per

rispondere alle critiche ed alle osservazioni che erano state avanzate.

Certo, come in tutte le cose umane, c'è sempre la possibilità di miglioramenti ulteriori, tuttavia, devo dire con estrema sincerità e convinzione che considero questo un buon testo, anche se non perfetto, dal momento che i problemi fondamentali che erano stati sollevati in qualche modo hanno trovato una soluzione.

In primo luogo, è stata avanzata la critica secondo la quale questo disegno di legge avrebbe rappresentato un'operazione di mero accorpamento burocratico di un troncone del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, mentre, viceversa, ci si sarebbe dovuti misurare, già con questo disegno di legge, con l'autonomia universitaria.

Vorrei ricordare che a questo proposito si è raggiunto un punto di equilibrio attraverso un certo numero di principi di autonomia, vincolando la legge successiva ed anticipandone alcuni aspetti corrispondenti alle attese reali del mondo universitario e della ricerca, dettando altresì norme sull'autonomia amministrativa che permetteranno di affrontare in modo concreto i programmi di ricerca, di formazione ed il loro aggiornamento.

È stato altresì affrontato il problema degli organismi cui demandare l'esercizio dell'autonomia e si è giunti all'istituzione del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, al cui interno si è pervenuti ad una soluzione di equilibrio tra le componenti elettive e quelle di designazione governativa, attraverso una procedura che prevede la verifica parlamentare.

È stato previsto di assegnare al CUN ed al CNR un ruolo fondamentale di gestione dell'autonomia e non di consulenza, affidata, invece, al Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia; quindi, è stata posta una particolare attenzione agli organismi che permettono al mondo accademico di gestire le scelte ed anche di partecipare alla loro elaborazione attraverso il CNST.

Altra questione fondamentale attiene alla struttura del ministero. Ho maturato una esperienza personale nel campo della gestione di sistemi complessi. È chiaro che si possono inventare strutture diverse e più funzionali, ma non credo si possa dire che la struttura sia mutata solo nominalisticamente perché, in realtà, essa presenta due elementi innovativi fondamentali. In primo luogo, la nuova organizzazione per funzioni e non per enti; infatti, non esiste più il dipartimento dell'università e quello degli enti di ricerca, ma esistono le funzioni della ricerca e dell'istruzione, spezzando in tal modo il rapporto tra il governo degli enti e delle strutture e quello delle funzioni. Altra innovazione fondamentale è costituita dalla possibilità di modificare, attraverso un meccanismo di delegificazione, la struttura del ministero a seconda dell'evolversi delle esigenze.

È stato inoltre affrontato il problema della preposizione, come responsabili di queste strutture organizzative, di personale esterno all'università, fissando certi criteri e vincoli nella sua scelta in un equilibrato *mix* tra le componenti esterne e quelle interne.

Indubbiamente, i problemi sono tanti e personalmente sono convinto che questo disegno di legge sia strettamente collegato a quello sull'autonomia universitaria nella cui approvazione il Governo sarà pienamente impegnato non appena sarà approvato il disegno di legge in esame, in modo da avviare un utile confronto con il Parlamento e da disporre di un quadro completo.

Vorrei ora rispondere ai rilievi avanzati nel corso degli interventi, riservandomi di entrare nel dettaglio in occasione dell'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Non posso non sottolineare positivamente il contributo offerto dall'onorevole Mattioli relativamente ad alcune importanti tematiche della ricerca. Dai giornali apprendiamo che la Francia si prepara, primo paese dell'Europa occidentale, ad emanare una legislazione sui problemi della bioetica. Il nostro paese si sta at-

trezzando con la istituzione di una commissione per i problemi della bioetica in rapporto anche al contesto internazionale perché, infatti, rischiamo di dover recepire decisioni comunitarie senza avere l'occasione di parteciparvi.

Si tratta di trovare la forma per coinvolgere non solo gli addetti ai lavori nei problemi di valutazione dell'uso dei risultati della ricerca. A tal proposito ritengo importante la previsione di organismi nei quali vi sia la possibilità di dibattere in occasione della elaborazione delle scelte.

Vorrei anche dire all'onorevole Soave che conosco bene l'importanza attribuita alle procedure di approvazione degli statuti.

Il presidente Labriola ha svolto un intervento molto ampio, esprimendo apprezzamento per le questioni di fondo affrontate dal disegno di legge, affermando che esso risponde ad una domanda politica di libertà e di promozione delle scelte e che rappresenta un fatto positivo l'unificazione della ricerca e dell'università. Egli ha poi aggiunto alcune osservazioni di indubbia consistenza come quella, per esempio, relativa al problema dello squilibrio tra nord e sud del paese. Si tratta di una preoccupazione assai diffusa perché tutte le volte in cui si concede una forma di autonomia i punti deboli del sistema possono soffrirne.

Tuttavia, vorrei sottolineare che per la prima volta nel disegno di legge è stabilito in modo rigoroso che la ripartizione dei fondi debba essere fatta anche ai fini del riequilibrio tra le varie aree del paese.

Certamente, si tratta di un appuntamento difficile per l'università e per gli enti locali perché si deve trovare un equilibrio tra l'indirizzo centrale e gli spazi di autonomia. È evidente che il processo di autonomia vada convogliato con una politica accorta che sostenga i punti deboli del sistema.

Il presidente Labriola ha altresì fatto riferimento agli importanti problemi del personale e non posso che aderire al fatto che l'accorpamento in un unico ministero del personale delle università e di quello della ricerca debba condurre ad un avvi-

cinamento delle carriere e ad un analogo trattamento. Si devono trovare gli strumenti adeguati e credo che su tale questione occorra impegnarsi utilizzando anche quelli disponibili, come è avvenuto nell'ultimo contratto del personale della ricerca.

Convengo anche sulle preoccupazioni sollevate dal presidente Labriola in tema di autonomia statutaria ed in relazione al significato dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Mattioli, volto ad introdurre alcune limitazioni che potrebbero configurare quasi una concezione da Stato etico.

In merito alle osservazioni dell'onorevole Guerzoni, ritengo di aver chiarito il punto di vista del Governo con le considerazioni generali. Mi rendo conto dell'aspettativa volta a cogliere l'occasione per dar luogo ad un intervento legislativo che risolva appieno le questioni sul tappeto. Tuttavia, a causa della limitatezza delle possibilità che in genere si hanno in questo campo, credo che l'autonomia universitaria debba essere intesa come oggetto di un processo piuttosto che di un progetto unitario attraverso cui risolvere tutti i problemi.

Per quanto riguarda le ambiguità lessicali, penso che non sia questa la prima né l'ultima legge in cui la stesura non sia soddisfacente per tutti.

Concordo infine con il relatore nel sottolineare l'urgenza del piano quadriennale per le università.

PRESIDENTE. Propongo che sia scelto come testo-base per la discussione il disegno di legge n. 3236.

Pongo in votazione tale proposta.
(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli.
Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(Istituzione).

1. È istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnolo-

gica, di seguito denominato « Ministero », con il compito di promuovere, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la ricerca scientifica e tecnologica, nonché lo sviluppo delle università e degli istituti di istruzione superiore di grado universitario, di seguito compresi nella denominazione « università ».

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato « Ministro », a tal fine, dà attuazione all'indirizzo ed al coordinamento nei confronti delle università e degli enti di ricerca, nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, aggiungere, alla fine, le seguenti parole: , e delle disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400.

1. 1.

Labriola.

Al comma 2, sostituire le parole: dà attuazione all'indirizzo ed al coordinamento nei confronti *con le seguenti:* esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento.

1. 2.

Guerzoni.

Per quanto concerne l'emendamento 1.1, sottolineo che esso rappresenta una norma di chiusura in risposta ad una questione emersa, e non ancora risolta, relativa all'attuazione dell'indirizzo ed al coordinamento nei confronti delle università e degli enti di ricerca.

Mi permetto di osservare che tale precisazione non rappresenta una finezza lessicale relativa ad improprietà di linguaggio, che in tutte le leggi si registrano, ma concerne una questione importante. Ritengo che, senza tornare sul testo e prendendo atto del faticoso compromesso raggiunto al Senato per giungere alla stesura

definitiva dell'articolo 1, potremmo almeno premunirci rispetto ad eccessi o difetti di esercizio delle responsabilità di Governo con una norma di chiusura al comma 2 dell'articolo 1, al quale verrebbero soltanto aggiunte alla fine le parole: « e delle disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400 ». Tale legge, relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, definisce tutte le competenze costituzionali degli organi di Governo in rapporto alla funzione di indirizzo: richiamandola, saremmo pertanto certi che qualsiasi interpretazione si voglia dare in attuazione dell'indirizzo non possa che rientrare nella disciplina generale delle suddette competenze.

LUCIANO GUERZONI. L'emendamento 1.2 è stato presentato proprio per fugare le preoccupazioni poc'anzi evidenziate e non costituisce un chiarimento meramente lessicale. Ritengo, infatti, che con il comma 2 si sia voluto fare riferimento proprio all'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento.

VINCENZO BUONOCORE. Vorrei un chiarimento in merito al comma in questione. L'espressione « dà attuazione » non potrebbe essere intesa in collegamento ad altre norme, per esempio all'articolo 3, relativo alla programmazione e coordinamento della ricerca? Non si può cioè intendere che, mentre il CIPE indica le linee generali, il ministro ha il compito di attuarle? Si tratta di un dubbio personale che vorrei venisse chiarito.

PRESIDENTE. L'indirizzo di cui si parla non può essere fissato dal CIPE, dal momento che deve essere stabilito da uno degli organi costituzionali del Governo. Ecco perché ho inteso richiamare espressamente la legge 23 agosto 1988, n. 400, che fornisce garanzie contro altre possibili interpretazioni.

PIETRO SODDU. Vorrei conoscere il significato esatto dell'espressione « a tal fine » contenuta nel comma 2 dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Penso che il fine sia esplicitato nell'ultima parte del comma 1 che definisce le attività funzionali del Ministero, quali lo sviluppo delle università e la promozione della ricerca scientifica e tecnologica; dovrebbe essere questo il senso del combinato disposto dei commi 1 e 2.

PIETRO SODDU. Poiché non comprendo esattamente quale sia il fine cui si riferisce, propongo di sopprimere, al comma 2 dell'articolo 1, l'inciso « a tal fine ».

LUCIANO GUERZONI. A mio parere tale espressione è assolutamente pleonastica.

PRESIDENTE. Può darsi che sia pleonastica, tuttavia, se la togliessimo, correremmo il rischio di attribuire alla perfezione linguistica il significato sostanziale che riteniamo di non dover dare, considerata anche l'inopportunità di scindere il legame esistente tra le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Infatti, la prima parte dell'articolo 1 segna un fine all'azione del Ministero più che una competenza, e ciò rappresenta una novità dal momento che in genere il Ministero nasce su competenze di settore e non di fini.

VINCENZO BUONOCORE. Ma questo è nella filosofia ...

PRESIDENTE. Esattamente. Pertanto, mi dichiaro contrario alla soppressione dell'espressione « a tal fine »; semmai essa potrebbe essere sostituita con le parole « a tali fini », ma anche se la dizione non è la più corretta il senso è sufficientemente chiaro.

STELIO DE CAROLIS, Relatore per la I Commissione. Sono favorevole all'emendamento Labriola 1.1 e contrario all'emendamento Guerzoni 1.2.

ANTONIO RUBERTI, Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Anche il Governo

esprime parere favorevole all'emendamento Labriola 1.1 e contrario all'emendamento Guerzoni 1.2.

PRESIDENTE. L'onorevole Guerzoni intende mantenere il suo emendamento ?

LUCIANO GUERZONI. Sì, signor presidente.

SERGIO SOAVE. Nel dichiararmi favorevole all'emendamento del presidente 1.1, sottolineo che la stesura dell'emendamento Guerzoni 1.2 appare piuttosto chiara, pertanto chiedo se non sia il caso di accogliere anche tale emendamento.

PIETRO SODDU. Insisto nel ritenere poco chiara la formulazione del comma 2. Cosa significa — ripeto — « a tal fine » ? È molto singolare, a mio avviso, dare attuazione all'indirizzo ed esercitare nel contempo le funzioni di coordinamento.

ADRIANO CIAFFI. Ritengo che l'emendamento 1.1 sia troppo importante per essere collocato soltanto alla fine del secondo comma dell'articolo 1, quasi fosse un limite riferibile esclusivamente all'attuazione dell'indirizzo, mentre il richiamo alla legge n. 400 non attiene al momento dell'attuazione, ma deve essere riferito alle competenze. Anche per raccogliere le indicazioni provenienti dai colleghi Soddu e Guerzoni, rivolgo un invito al presidente Labriola affinché l'inciso proposto sia collocato all'inizio dell'articolo 1, laddove si prevede che il Ministero ha il compito di promuovere, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la ricerca scientifica e lo sviluppo delle università. La legge n. 400, infatti, stabilisce che il Governo, nella sua collegialità di indirizzo e di coordinamento, specifica anche le funzioni dei ministri in relazione al quadro di riferimento delle competenze attribuite a ciascun ministero per l'attuazione.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al ministro, vorrei dirle, onorevole Ciaffi, che sono d'accordo con lei sul fatto che sarebbe opportuno inserire il rinvio alla legge n. 400 nel primo comma dell'articolo 1, ma ciò sarebbe più semplice se il disegno di legge fosse esaminato

dalla nostra Commissione in prima lettura. Poiché, invece, siamo in seconda lettura, ritengo che la formulazione che ho proposto possa consentire l'approvazione della modifica da parte del Senato in tempi più rapidi. Se si procedesse, infatti, alla completa riformulazione dell'articolo 1, correremmo qualche rischio. Il Senato è giunto all'approvazione di questo articolo dopo un'ampia discussione. Il senso dell'emendamento 1.1, infatti, era solo questo: chiarire, nei limiti del possibile, i dubbi manifestati in relazione alle parole: « dà attuazione all'indirizzo ed al coordinamento ». Tale espressione — ripeto — potrebbe creare equivoci non solo in linea teorica, ma anche nella concreta fase di attuazione. Questo è il motivo per il quale ho ritenuto di presentare una norma di chiusura che garantisse in futuro che le competenze del ministro non eccedessero né nell'uno né nell'altro senso. Noi siamo comunque interessati al fatto che al ministro siano attribuiti poteri reali.

Per tali motivi, pur apprezzando l'osservazione del collega Ciaffi, mantengo l'originaria formulazione dell'emendamento 1.1.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Ringrazio il presidente per aver posto chiaramente in luce le difficoltà sorte nel corso della discussione presso il Senato. Il problema dell'indirizzo, infatti, si collega ad una questione più generale relativa al fatto che, per quanto riguarda queste materie, tale funzione non è necessariamente attribuita al Ministero, in quanto altri organi del Governo, anche lo stesso Parlamento, svolgono funzioni in questo senso.

Il riferimento alla legge n. 400, proposto dal presidente con l'emendamento 1.1, da un lato porrebbe fine ad una sorta di ambiguità che emerge dalla lettura dell'articolo 1 in ordine all'attuazione, dall'altro recupererebbe la sostanza del problema. Allo stato delle cose, il fatto importante è mantenere integro il punto di approdo dei lavori del Senato.

Per tali ragioni, sono favorevole all'emendamento 1.1.

LUCIANO GUERZONI. Preannunciando il mio voto favorevole all'emendamento 1.1, vorrei richiamare l'attenzione del relatore e del ministro sul mio emendamento 1.2 che, effettivamente, verrebbe in parte superato dall'approvazione di quello del presidente. I pareri negativi espressi dal relatore e dal Governo sul mio emendamento lasciano, in realtà, aperta la porta a tutti gli equivoci che, invece, io propongo di risolvere. Se si conviene sul fatto che non si può trattare che di esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento, non vedo per quale motivo non lo si possa esplicitare nell'articolo 1, visto che esso verrebbe comunque modificato. Avrei meglio compreso il senso di quel parere negativo, se la decisione delle Commissioni fosse stata, invece, quella di non approvare alcuna modifica, per non rimettere in discussione l'equilibrio raggiunto dai gruppi nel corso del dibattito al Senato. Non vedo però per quale motivo non si possa fare ulteriore chiarezza sostanziale, evitando i casi prevedibili di contenzioso in sede di attuazione.

VINCENZO BUONOCORE. Sono perfettamente d'accordo ad introdurre la norma di cui all'emendamento 1.1 in quanto essa chiarisce completamente la questione.

Vorrei ricordare all'onorevole Guerzoni che questo articolo è fondamentale perché esprime la filosofia e l'architettura del nuovo Ministero. L'adozione della parola: « esercita le funzioni » in un certo senso fu presa in considerazione presso l'altro ramo del Parlamento, ma fu scartata per la ragione testè ricordata dal ministro. Anch'io mi sono posto il problema ed il dubbio circa la possibilità che la formulazione dell'articolo 1 potesse riferirsi alla normativa che disciplina le funzioni del CIPE in relazione ai suoi rapporti con le università, ma il sistema vigente di autonomia è così « spinto » da garantire comunque l'indirizzo da parte di organi locali e centrali. Usare, quindi, parole di-

verse da « attuazione » — mi rendo conto che non è molto elegante —, potrebbe creare dei problemi in fase di approvazione delle modifiche da parte del Senato. In quel cConsesso, infatti, si registrò una certa convergenza su tale formulazione proprio per non conferire al ministro — nell'ottica dell'autonomia — un rilievo eccessivamente pregnante proprio in ordine all'attuazione dell'indirizzo.

Per queste ragioni sono favorevole a mantenere la dizione: « dà attuazione all'indirizzo ed al coordinamento » e al successivo richiamo alla legge n. 400 del 1988.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Guerzoni 1.2, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Labriola 1.1, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Funzioni).

1. Il Ministro:

a) elabora ogni tre anni il piano di sviluppo dell'università in base alle vigenti disposizioni e presenta al Parlamento, ogni triennio, un rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria, formulato sulla base delle relazioni delle università, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane;

b) propone e adotta nei casi previsti dalla legge gli atti di programmazione annuale e pluriennale, generale, settoriale e speciale della ricerca scientifica e tecnologica e promuove la realizzazione di programmi e progetti finalizzati di interesse

generale, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST), di cui all'articolo 10;

c) procede alla ripartizione degli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero destinati alle università sulla base di criteri oggettivi definiti con suo decreto, volti anche ad assicurare un equilibrato sviluppo delle sedi universitarie, sentiti il CUN e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, e agli enti di ricerca sentito il CNST, nel rispetto delle previsioni delle leggi di settore;

d) presenta al Parlamento, ogni tre anni, la relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, elaborata sulla base delle relazioni delle singole università e degli enti di ricerca, anche vigilati da altre amministrazioni, tenuto conto dei dati dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui agli articoli 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

e) coordina le attività connesse alla partecipazione italiana a programmi di istruzione universitaria e ricerca scientifica e tecnologica comunitari ed internazionali, sentito il CNST nonché la rappresentanza italiana in materia di istruzione universitaria e di ricerca scientifica e tecnologica nelle sedi internazionali, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e, in quelle comunitarie, anche con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie. Gli accordi internazionali in materia di istruzione universitaria e di ricerca scientifica e tecnologica, che riguardano le amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici di ricerca per programmi di rilevanza nazionale e internazionale, sono stipulati, fatti salvi i principi di autonomia di cui al Titolo II, previa intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

f) propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) programmi di incentivazione e so-

stegno della ricerca scientifica e tecnologica nel settore privato, sentito il CNST;

g) coordina le funzioni relative alla Anagrafe nazionale delle ricerche;

h) assicura, con il Ministro della pubblica istruzione, il coordinamento fra l'istruzione universitaria e gli altri gradi di istruzione in Italia e nei rapporti comunitari, collabora alle iniziative di aggiornamento del personale della scuola, ai sensi dell'articolo 4, e favorisce la ricerca in campo educativo.

2. Al Ministro e al Ministero sono trasferite le funzioni in materia di istruzione universitaria, ivi comprese quelle relative ai ruoli organici del personale ad esse addetto, nonché quelle in materia di ricerca scientifica e tecnologica, attribuite:

a) al Presidente e alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

c) al Ministro e al Ministero della pubblica istruzione.

3. La relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, di cui al comma 1, lettera d), è corredata da un programma pluriennale di sviluppo della ricerca, elaborato sulla base delle indicazioni espresse dal CNST e degli indirizzi formulati in materia dal CIPE. A tal fine il Ministro può avvalersi delle strutture del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Le relazioni delle singole università e di ciascun ente di ricerca, previste al comma 1, lettere a) e d), sono trasmesse rispettivamente dal rettore e dal presidente al Ministro sei mesi prima dell'inizio di ciascun triennio.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera a), sopprimere: e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane.

2. 1.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane.

2. 2.

Soave, Ferrara, Gelli.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane *con le seguenti:* nonché la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane dopo l'entrata in vigore delle norme di cui all'articolo 9.

2. 3.

De Julio, Guerzoni.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST), di cui all'articolo 10.

2. 4.

Poli Bortone, Rallo, Tassi, Tatarella.

Al comma 1, lettera c), aggiungere a: sedi universitarie *la parola:* statali.

2. 5.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: sedi universitarie *fino alla fine della lettera con le seguenti parole:* sentiti il CUN e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, e degli enti di ricerca, nel rispetto delle previsioni delle leggi di settore.

2. 6.

Poli Bortone, Rallo, Tassi, Tatarella.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: sentito il CUN e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane *con le seguenti:* sentito il CUN.

2. 7.

Ferrara, Gelli, Soave.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane.

2. 8.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane.

2. 18.

Mattioli.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane con le seguenti: nonché la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane dopo l'entrata in vigore delle norme di cui all'articolo 9.

2. 9.

De Julio, Guerzoni.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: sentito il CNST.

2. 10:

Poli Bortone, Tassi, Rallo, Tatarella.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: sentito il CNST.

2. 11.

Poli Bortone, Tassi, Rallo, Tatarella.

Al comma 1, lettera h), aggiungere alle parole: istruzione universitaria la parola: statale.

2. 12.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: collabora alle con le parole: promuove presso le università statali le ...

2. 13.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

Al comma 2, aggiungere alla fine la seguente lettera:

d) agli altri Ministeri, compreso quello della difesa.

2. 14.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti lettere:

d) al Ministro dell'industria;

e) al Ministro dell'agricoltura;

f) al Ministro dei beni culturali ed ambientali;

g) al Ministro delle partecipazioni statali.

2. 15.

Poli Bortone, Rallo, Tassi, Tatarella.

Al comma 3, sostituire le parole: elaborato sulla base delle indicazioni espresse dal CNST e degli indirizzi formulati in materia dal CIPE con le seguenti: elaborato anche sulla base delle indicazioni formulate in materia dal CIPE.

2. 16.

Poli Bortone, Tassi, Rallo, Tatarella.

Al comma 3, sostituire le parole: del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) con le seguenti: degli enti di ricerca.

2. 17.

Poli Bortone, Tassi, Rallo, Tatarella.

SERGIO SOAVE. Signor presidente, signor ministro, colleghi, desidero brevemente sottolineare come i nostri emendamenti all'articolo 2 siano tutti volti a criticare l'opportunità di affiancare la Conferenza dei rettori al CUN. Così facendo, infatti, si continua a sottrarre, sostanzialmente, competenze specifiche del CUN, che andrà pure riformato, ma che è organismo elettivo previsto dalla legge e sottoposto a norme precise. Ciò che non è

per la Conferenza dei rettori che è una associazione di fatto, prestigiosa e importante, ma che è inopportuno venga equiparata agli altri organi di consulenza prima che ne siano precisate le funzioni.

VINCENZO BUONOCORE. Signor presidente, signor ministro, come ha già avuto modo di evidenziare l'onorevole Soave, gli emendamenti presentati all'articolo 2 sono volti a sopprimere la istituzionalizzazione della Conferenza permanente dei rettori delle università italiane. Personalmente, non condivido queste proposte emendative, non perché intenda difendere un organismo che in passato ho presieduto, ma perché nel caso in specie trattasi di pareri che il ministro può richiedere ed il cui carattere non è vincolante.

Desidero, altresì, invitare i presentatori degli emendamenti a riflettere sul fatto che, partendo dalle università le proposte del piano di sviluppo, un momento di coesione e di indirizzo delle medesime viene a trovare una stanza di compensazione proprio nella Conferenza permanente dei rettori delle università italiane. Pertanto, invito i presentatori a ritirare i suddetti emendamenti, anche in considerazione del fatto che la conferenza dei rettori, che ha anch'essa una sua rappresentatività derivante dal carattere elettivo dei suoi componenti, potrà svolgere un'importante funzione ausiliaria di filtro.

PIETRO SODDU. Signor presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, condividendo le osservazioni del collega Buonocore desidero rilevare che proprio con questo provvedimento abbiano inteso avviare, in maniera ampia ed accentuata, un processo di autonomia dell'intera organizzazione universitaria. Risulterebbe poco comprensibile considerare i rappresentanti di organismi, resi fortemente autonomi dal provvedimento che ci accingiamo ad approvare e da quello che sarà il futuro ordinamento delle università, alla stregua di un qualcosa che tende ad usurpare un qualche potere. Pertanto, ritengo essenziale recuperare la presenza

dei rettori che sono, appunto i rappresentanti di queste nuove, nascenti autonomie.

GIROLAMO RALLO. Signor presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, gli emendamenti di cui sono cofirmatario mirano alla soppressione del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia trattandosi, a mio avviso, di una « bardatura » che oltre a non aiutare il nuovo Ministero finirebbe addirittura per appesantirlo. Per quanto riguarda la struttura di questo organismo, avremo modo di parlarne allorché passeremo all'esame dell'articolo 10, nel quale sono delineati, specificamente, i compiti e la composizione del Consiglio stesso.

A proposito del secondo comma dell'articolo 2, con il quale s'intendono trasferire al ministro e al Ministero le funzioni in materia di istruzione universitaria, ritengo che la dizione proposta finirebbe col privare il nuovo dicastero delle attribuzioni riguardanti la ricerca scientifica attualmente attribuite ad altri ministeri. Se così fosse, dovremmo dedurne che il ministro si accontenterebbe di poco, e qualora questo fosse il suo intendimento dovremmo prenderne atto. Verrebbe però ad istituirsi un Ministero decurtato dei suoi poteri, e per tale ragione, con l'emendamento 2.15, proponiamo che ad esso vengano trasferite anche le materie di ricerca scientifica e tecnologica attualmente attribuite ai ministeri dell'industria, dell'agricoltura, dei beni culturali ed ambientali e delle partecipazioni statali.

Con il successivo emendamento 2.16, al comma 3 dell'articolo 2, proponiamo che, in ordine alle strutture di cui può valersi il ministro per la relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, il programma pluriennale di sviluppo della ricerca debba essere elaborato anche sulla base delle indicazioni formulate in materia dal CIPE. Quindi, anziché limitarsi alle indicazioni espresse dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, il ministro deve o può rivolgersi a tutti gli enti di ricerca che ope-

rano nel settore, in quanto ciò contribuirà ad arricchire le competenze del Ministero e a conferirgli maggiori possibilità operative.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è chiaro che il richiamo alla legge 23 agosto 1988, n. 400, testé introdotto nell'articolo 1, si applica anche all'articolo 2 perché esso prevede i poteri del ministro che costituiscono esplicazione delle funzioni previste da quella legge.

Vorrei anche chiedere un chiarimento al ministro in relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera e), già richiamato dall'onorevole Rallo. Questa norma prevede, con riferimento agli accordi internazionali in materia di istruzione universitaria e di ricerca scientifica, che essi siano stipulati: « fatti salvi i principi di autonomia di cui al titolo II ».

Questa espressione costituisce una riserva di competenza che si pone solo nel diritto interno perché nelle relazioni internazionali essa non può avere alcuna rilevanza precisa, tanto più che non esiste un potere delle singole università di concludere accordi internazionali la cui competenza è solo del Governo.

Naturalmente, ciò non incide sugli scambi culturali perché la comunità scientifica, per sua natura, non deve conoscere frontiere. Tuttavia, la circolazione delle notizie, gli scambi culturali ed i rapporti interaccademici tra le università dei vari paesi sono altra cosa rispetto agli accordi internazionali produttivi di obblighi per lo Stato, rispetto ai quali l'autonomia universitaria vale solo nella formazione interna della volontà dello Stato.

VINCENZO BUONOCORE. Vorrei ricordare anche sulla base della mia esperienza personale, che è prassi costante delle università stipulare accordi con atenei stranieri.

PRESIDENTE. Tali accordi, però, non impegnano lo Stato, ma solo le singole università!

VINCENZO BUONOCORE. È chiaro che il rettore di una università non ha alcun potere di stipulare un accordo che vada oltre l'ambito di competenza del suo ateneo. La norma dell'articolo 2 sembrerebbe pleonastica perché ribadisce un principio generale che non ha bisogno alcuno di essere sancito. A meno che, accedendo ad una diversa interpretazione, non si intendesse impedire anche la stipula di accordi tra singole università, « tarpando » loro le ali e contrastando con una tradizione secolare.

ANTONIO RUBERTI, Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Vorrei brevemente ricordare l'origine di questo articolo. È evidente che se gli accordi riguardano programmi di rilevanza nazionale e internazionale la loro competenza è del Governo e non delle singole università. Tuttavia, nello stipulare questi accordi si deve tener conto dell'autonomia universitaria.

Per quanto riguarda la libertà di scambio, di circolazione delle informazioni scientifiche e delle persone, rimane intatta la discrezionalità delle singole università.

VINCENZO BUONOCORE. Ai fini dell'interpretazione della norma; vorrei chiedere al ministro un chiarimento. Se per ipotesi l'università di Roma stipulasse con quella di Heidelberg un accordo sulla fusione nucleare a freddo ciò avrebbe, mi sembra evidente, riflessi su tutta la comunità scientifica. Chiedo al ministro se egli ritenga che un simile accordo possa rientrare nei poteri dell'università autonomamente considerata.

ANTONIO RUBERTI, Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Senz'altro, ritengo di sì, purché tale accordo non pretenda di avere validità in ambito nazionale ed internazionale.

PRESIDENTE. In ogni caso, nell'esempio proposto dall'onorevole Buonocore

valgono sempre i poteri generali del Governo per quanto riguarda la sicurezza nazionale ed i principi di ordine pubblico.

VINCENZO BUONOCORE. Non c'è dubbio, perciò sostenevo il carattere pleonastico di questa norma.

STELIO DE CAROLIS, *Relatore per la I Commissione*. Ritengo che l'articolo 2 sia estremamente importante perché definisce con chiarezza le funzioni del ministro e del ministero esaltando e non comprimendo il ruolo di organismi che, mi sia consentito dirlo, hanno svolto in questa fase di transizione un ruolo di collaborazione con il ministero della pubblica istruzione.

In particolare, non ritengo opportuno che il ministro nel momento in cui debba avvalersi di una serie di organismi di consultazione e di collaborazione possa escludere la Conferenza dei rettori.

Se mi è consentito vorrei fare un esempio che può apparire banale: sarebbe come se in una legge riguardante la finanza locale noi escludessimo la consultazione delle organizzazioni degli enti locali, dell'ANCI e dell'UPI.

Ritengo che fra tutti gli organismi previsti da questa legge, il Consiglio universitario nazionale, il Consiglio nazionale delle ricerche ed il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, la Conferenza dei rettori sia quello che possa offrire la maggiore collaborazione alle funzioni dell'istituendo Ministero.

Per questi motivi esprimo parere contrario sugli emendamenti che propongono la soppressione di questo organismo e su tutti gli altri riferiti all'articolo 2.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Arnaboldi ed altri 2.1.

SERGIO DE JULIO. Vorrei intervenire per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Chiedo scusa, onorevole De Julio, ma se si intendesse procedere, come d'altra parte diritto dei colleghi, alle dichiarazioni di voto sarei costretto a sospendere la seduta ed a rinviarla a domani mattina, perché la I Commissione è convocata alle 12,30 per esprimersi ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento sui presupposti di costituzionalità di alcuni decreti-legge.

SERGIO DE JULIO. Non intendo ritardare l'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Non le ho mosso un rimprovero. Nell'ipotesi in cui non vi fossero state dichiarazioni di voto avremmo potuto procedere alla votazione dell'articolo 2, ma, poiché non è possibile rinviare l'espressione del parere ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento, rinvio il seguito della discussione a domani alle ore 11, secondo il calendario approvato dalle Commissioni riunite.

La seduta termina alle 12,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

*Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali il 20 aprile 1989.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO